SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1985

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi» **(1422)**, d'iniziativa dei deputati Piro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4
FINOCCHIARO *(PSI)* 3, 4
FIOCCHI *(PLI)* 4
NEPI *(DC), relatore alla Commissione* 2
POLLASTRELLI *(PCI)* 3

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi» (1422), d'iniziativa dei deputati Piro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Nepi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

NEPI, *relatore alla Commissione*. Il provvedimento tende alla più precisa interpretazione della legge n. 889 del 22 dicembre 1980, in ordine all'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento di alcuni prodotti che sono destinati ad usi particolari ed a categorie particolari; in questo caso ci si riferisce all'uso che ne fanno i portatori di *handicaps*.

A mio avviso non ritengo che l'articolo della citata legge si presti ad interpretazioni contraddittorie, come mi sembra che stia avvenendo da parte degli uffici IVA di tutta Italia, perchè parla di poltrone ed altri veicoli a motore. Senonchè sta avvenendo che mentre tale riduzione di imposta è riconosciuta per gli elevatori e per altri mezzi usati dai portatori di *handicaps*, le auto usate da questi ultimi, che hanno patente F e cioè hanno un sistema di guida diverso, vengono invece assoggettate all'imposta normale del 18 per cento.

Con questo disegno di legge, approvato all'uninimità dalla Camera dei deputati, l'aliquota in questione viene portata al 2 per cento.

Non credo sia necessario aggiungere altro in ordine alla utilità, necessità e giustizia di questo provvedimento, proprio perchè si tratta di destinatari che meritano da parte nostra maggiore attenzione di quanta ne abbiano avuta fino ad oggi. Vorrei sottolineare ancora il valore positivo di questa norma che chiarisce l'interpretazione dell'articolo 5 della citata legge n. 889. Dovremo comunque attendere la presentazione da parte del Governo di un emendamento che tende a circoscrivere il beneficio alle operazioni di acquisto di questi automezzi per *handicappati* limitatamente ad un periodo prestabilito, cioè stabilendo che la riduzione di imposta non è utilizzabile nella fase di rivendita dello stesso mezzo prima che sia decorso un certo periodo di tempo, perchè altrimenti, forse la differenza tra il 18 per cento della normale aliquota e il 2 per cento sarebbe tale da favorire le speculazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, sotto il profilo dell'esatta interpretazione del precedente articolo di legge, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che già durante la discussione del decreto Visentini noi ci facemmo promotori di una proposta come questa, che fu poi anche fatta propria dal collega Tambroni, e ricordate che concordammo insieme un emendamento alla nostra proposta proprio in funzione di quella cautela fiscale cui si richiamava poco fa il relatore, sulla linea dell'emendamento che presenterà il Governo, per evitare speculazioni sulla base di questo grosso vantaggio di riduzione dell'IVA per questi autoveicoli. Vorrei ricordare però un'altra cautela che noi allora proponevamo: quella di limitare questa agevolazione soltanto alle autovetture fino a 2000 centimetri cubi per la benzina e 2500 per il *diesel*, perchè sopra a queste cilindrate l'aliquota sale ed allora in quel caso sarebbe veramente una grossa sperequazione. Pertanto a mio avviso un'altra cautela che va presa è quella di limitare questa agevolazione a cilindrate ragionevoli, che sono quelle che ho ricordato.

Noi dichiariamo comunque che sulla base di queste cautele il Gruppo comunista è d'accordo per l'approvazione di questo provvedimento.

FINOCCHIARO. Sono d'accordo sul fatto che vi sia un limite alla possibilità di rivendita di questi autoveicoli, ma la distinzione delle cilindrate mi sembra superflua una volta che abbiamo garantito che la macchina non è rivendibile con il beneficio di imposta di cui si usufruisce al momento dell'acquisto.

Mi sembra più giusto trovare un sistema di controllo che non sia quello di creare distinzioni che servono poco, perchè un'auto con cilindrata di oltre 2000 centimetri cubi per un portatore di *handicaps* a mio avviso non è modificabile. E se si paga il 38 per cento di IVA non c'è l'interesse a comperare una macchina se non si può rivenderla.

POLLASTRELLI. La nostra osservazione si basa sul fatto che già esiste una differenziazione tra veicoli di uso normale e veicoli destinati ad altri usi. Quindi nell'ambito dell'adattamento delle autovetture per quanto riguarda gli handicappati, questo è possibile farlo sia per le vetture fino ai 2000 centimetri cubi, sia per quelle superiori ai 2000, però io ritengo che non si può consentire di ridurre dal 38 per cento al 2 per cento questa agevolazione per macchine che comunque nella filosofia dell'accorpamento delle aliquote IVA sono state considerate di lusso.

Anche l'handicappato che volesse acquistare un'automobile di lusso dovrà pagare l'aliquota superiore. Credo che con questa ulteriore maggiore cautela, l'agevolazione risulterebbe più razionale rispetto a quella che potrebbe essere una vera e propria regalia fiscale. Sotto questo aspetto insistiamo nel dire che ci deve essere non solo la garanzia della durata del possesso prima della alienazione dell'automobile, ma anche un tetto relativo alla cilindrata che rifletta la stessa differenziazione che c'è oggi nel mercato tra veicoli normali e veicoli di lusso.

FINOCCHIARO. Sarebbe opportuno evitare di giungere ad una differenziazione di opinione circa l'inserimento di un emendamento di questo tipo. Secondo me, un'automobile di lusso si svaluta terribilmente nel giro di un anno. Allora mi sembrerebbe giusto mantenere una certa autonomia per gli handicappati prevedendo una limitazione solo relativa a questo fattore, cioè alla durata del possesso prima della rivendita. Tuttavia la mia posizione non dissente da quella del senatore Pollastrelli.

FIOCCHI. Vorrei prendere brevemente la parola per dichiarasse la mia posizione. Mi associo a quanto ha detto il collega, senatore Pollastrelli. Se questa legge deve andare incontro alle esigenze di determinate categorie, certamente il limite va introdotto. Se un handicappato vuole acquistare una *Rolls Royce* non vedo perchè debba essere agevolato fiscalmente. Accanto alla limitazione relativa alla durata del possesso credo che vada posto anche un limite nel senso indicato dal senatore Pollastrelli.

PRESIDENTE. Da parte mia vorrei richiamare l'attenzione del relatore sulla dizione, che non appare molto chiara. Mi riferisco al fatto che nel testo non è certo se siano favorite le autovetture per handicappati o gli handicappati che le acquistano. Sono le cessioni che sono agevolate, o le persone che acquistano? Dalla dizione del testo potrebbe intendersi che anche una persona non titolare di patente F potrebbe utilizzare questo vantaggio. Forse andrebbe chiarita un po' meglio la formulazione che altrimenti potrebbe dar adito ad equivoci. D'altra parte, devo informare la Commissione che, su richiesta del Governo, la Commissione bilancio ha sospeso il parere sul disegno di legge al nostro esame, in quanto il testo del provvedimento comporterebbe per lo Stato una minore entrata di circa venti miliardi. Il Governo si riserva pertanto di presentare un emendamento al fine di trovare la copertura necessaria.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO